

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2020, n. 710 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020 **è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del-22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.**

In particolare l'art. 6 "sospensione dei mutui", della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri sopracitata-costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione della rata da parte del mutuatario può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

Al riguardo, si precisa che la sospensione sarà regolata come segue:

a) qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:

- durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell'eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta a effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

b) Qualora venga richiesta la sospensione dell'intera rata:

- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora;
- gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione, a valere sul capitale residuo in essere al momento della sospensione, calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, saranno corrisposti dalla parte mutuataria con le successive rate residue di ammortamento, previa divisione in quote di uguale importo;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

Si fa seguito alla Lettera Circolare ABI del 20 novembre 2020 in merito all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 2020, n. 710 con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della **Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria.**

Con l'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 febbraio 2021, n.745** - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – sono state adottate ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2021 – con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020”.

In particolare, l'art. 1 (“Ulteriori disposizioni in materia di sospensione dei mutui”) dell'Ordinanza n. 745/2021, rettificando quanto previsto dall'Ordinanza n. 710/2020, ha disposto:

- al comma 1, l'estensione degli effetti di cui all'art. 6 dell'Ordinanza n.710/2020 ai territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020;**
- al comma 2 che, qualora la banca o l'intermediario finanziario non abbia fornito le informazioni nei termini e con i contenuti prescritti dall'art. 6, comma 2 dell'Ordinanza n.710/2020, sono sospese fino al 22 ottobre 2021 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.**

Leno, 18.03.2021